

Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

Servizio Proponente : Servizio Mobilità

REGISTRO ORDINANZE N. 86 DEL 28/03/2018

ORDINANZA

OGGETTO: Limitazioni alla circolazione in occasione dell'evento "Carnevale della Saracca", località Oliveto, il giorno 15 aprile 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la richiesta del *Sig. MATTEO RAIMONDI* in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione **C.OL.CA.S.** con sede in località Monteveglio, Via Castello Oliveto n. 29, pervenuta agli atti d'ufficio in data 6/02/2018, prot. n. 6184, integrazione prot. n. 10086 del 27/02/2018 e successiva comunicazione via E-mail del 8.03.2018, con la quale viene richiesta la regolamentazione della sosta e della circolazione in località *Oliveto*, frazione della Municipalità di *Monteveglio*, per consentire lo svolgimento della tradizionale manifestazione denominata "**Carnevale della Saracca**" che si terrà **domenica 15 aprile 2018 dalle ore 10 alle 18**;

Considerato che per lo svolgimento in sicurezza della suddetta manifestazione è indispensabile disciplinare la circolazione e la sosta nelle aree indicate nella presente ordinanza;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti necessari per consentire lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza, regolamentando la circolazione e la sosta, e garantendo la piena percorribilità delle strade interessate che adducono all'area interessata dall'evento per i sopracitati motivi di sicurezza;

Visti:

- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e art. 30 del D.P.R. n. 495/92 ss.mm.ii.;
- il D.M. 10 luglio 2002;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il decreto del Sindaco del Comune di Valsamoggia, prot. n. 63526 del 21/12/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area "Qualità Programmazione Territoriale, Servizio Lavori Pubblici, Mobilità", con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, per tutto il 2018 e comunque fino al termine del mandato;

ORDINA

al fine di consentire il regolare svolgimento della tradizionale manifestazione denominata "**Carnevale della Saracca**" che si terrà **domenica 15 aprile 2018** presso la località di **Oliveto**, frazione della Municipalità di **Monteveglio**, che siano istituiti i seguenti obblighi e divieti:

1) DIVIETO DI SOSTA, con rimozione forzata e spese a carico dei contravventori,

- **dalle ore 7:00 del giorno venerdì 13 aprile 2018 alle ore 17:00 del giorno lunedì 16 aprile 2018** in tutta **Via Castello Oliveto** (area centro storico, piazza antistante la chiesa) e nel parcheggio pubblico della stessa Via Castello Oliveto, per consentire l'esecuzione delle operazioni di allestimento e successiva rimozione delle attrezzature (palco, stand, ecc);
- **dalle ore 6:00 alle ore 19:00 del giorno 15 aprile 2018 nel parcheggio a servizio del cimitero di Oliveto;**
- **dalle ore 6:00 alle ore 19:00 del giorno 15 aprile 2018:**
- **su ambo i lati di Via Castello Oliveto nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Sant'Egidio e l'inizio di via Cà Bianca;**

- su ambo i lati di Via Cà Foscolo, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Cà Bianca fino al Cimitero Comunale, *eccezione fatta per i posteggi riservati ai veicoli a servizio di persone diversamente abili e dei residenti e addetti all'organizzazione autorizzati muniti di apposito contrassegno;*
- su entrambi i lati delle seguenti strade, per tutta la loro lunghezza:
- Via Faiè;
- Via Balcone;
- Via Stiore;
- Via Cassola;
- Via Matilde di Canossa;
- Via Provinciale (S.P. 569), dall'intersezione con Via Pradalbino alla seconda intersezione con Via 4 novembre (lato località Muffa);
- Via Mozzeghine;
- Via 4 novembre al di fuori degli spazi consentiti;

2) DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA (CON RIMOZIONE FORZATA) A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI, con esclusione di velocipedi, ciclomotori e motocicli, nella giornata di domenica 15 aprile 2018 dalle ore 07:00 alle 21:00, nelle seguenti strade:

- Via San Savino
- Via Puglie;
- Via Belvedere;
- Via Ca' Bianca;
- Via Rimondello;
- Via S. Egidio
- Via Ca' Foscolo, dall'intersezione con Via Faiè (con preavviso di "strada chiusa" nel territorio del comune di Monte San Pietro, altezza trattoria "Gilberto")

Dai divieti di cui sopra sono esclusi i veicoli adibiti a servizi di emergenza/pronto soccorso, forze dell'ordine, residenti e quelli a servizio dell'organizzazione della manifestazione; nello specifico, per quanto riguarda la sosta, questa dovrà avvenire esclusivamente negli spazi a ciò predisposti.

3) ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE dalle ore 8:00 alle ore 19:00 di domenica 15 aprile 2018:

- ◆ *riservate ai mezzi di soccorso e alle Forze di Polizia su ambo i lati di via Castello Oliveto nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Sant'Egidio e l'accesso al parcheggio pubblico di Castello Oliveto con divieto di sosta e rimozione forzata di tutti i veicoli non autorizzati e spese a carico dei trasgressori;*
- ◆ *riservata a n. 10 veicoli a servizio di persone diversamente abili, in via Cà Foscolo lato destro a salire a partire dall'intersezione con via Castello Oliveto per una lunghezza complessiva pari a m. 50 con divieto di sosta e rimozione forzata di tutti i veicoli non autorizzati e spese a carico dei trasgressori;*
- ◆ *riservata ai residenti, organizzatori e artisti autorizzati in via Cà Foscolo lato*

destro a salire, dopo lo spazio disabili di cui sopra;

4) Istituzione di fermate/punti di raccolta per i bus navetta a servizio dell'evento, rispettivamente:

- in Via Stiore (Monteveglia) presso il parcheggio della scuola primaria;
- nell'area di parcheggio presso il centro commerciale di Via Gandhi (Crespellano);
- in Via Castello Oliveto;
- all'intersezione tra le vie Ca' Bianca e Puglie;

5) ORDINA INOLTRE che, per motivi di sicurezza, siano chiusi al traffico, con idonee barriere, nelle date e orari di svolgimento dell'iniziativa, tutti i varchi carrabili di accesso alle aree interessate dall'iniziativa stessa.

Dai divieti di cui alla presente ordinanza sono esclusi i mezzi adibiti a servizi di emergenza/pronto soccorso, di servizio dell'Amministrazione Comunale di Valsamoggia e quelli autorizzati.

Le auto in sosta al di fuori degli spazi consentiti saranno rimosse con addebito della spesa al contravventore.

DEMANDA

- al *personale della squadra esterna dell'Ufficio Tecnico* l'incarico di provvedere all'apposizione e alla successiva rimozione della segnaletica necessaria;
- al *responsabile dell'organizzazione della manifestazione* l'incarico di:
 - **effettuare la chiusura delle strade** sopraelencate negli orari indicati in ordinanza;
 - **rimuovere la segnaletica e le transennature** poste nei punti in cui la viabilità viene interrotta/modificata **al fine di consentire il regolare ripristino della viabilità ordinaria al termine dell'evento;**
 - **curare la costante efficienza della segnaletica** durante lo svolgimento della manifestazione;
 - **garantire il passaggio in sicurezza dei mezzi di soccorso** in tutta l'area interessata dalla chiusura temporanea per lo svolgimento della manifestazione;
 - **assicurare la chiusura dei varchi carrabili di cui al punto 5);**
 - a fine manifestazione, **lasciare l'intera area pulita e priva di rifiuti.**

DISPONE

di dar notizia al pubblico della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'albo Pretorio e con l'apposizione della segnaletica stradale di preavviso;

SI COMUNICHI IL PRESENTE ATTO

- all'Associazione C.OL.CA.S.;
- al Responsabile del Servizio Manutenzioni;

- *al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Valsamoggia;*
- *alle Stazioni dei Carabinieri di Bazzano;*
- *al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna;*
- *alla Centrale operativa 118 Emilia Romagna Citta' di Bologna;*
- *alla Pubblica Assistenza di Castello di Serravalle.*

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla e a quanti individuati all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada".

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Emilia Romagna.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite all'articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

A norma dell' art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il sottoscritto Geom. Stefano Cremonini.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
QUALITA' PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**

Geom. Stefano Cremonini

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Valsamoggia dal 29/03/2018 al 13/04/2018 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Valsamoggia, 29/03/2018

L'incaricato di Segreteria

Chiara Biagini
